

CAPITOLATO D'ONERI PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER I SERVIZI DI VIGILANZA

ID 2679

INDICE

1.	INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1	Premessa	4
1.2	Reperibilità della documentazione.....	4
1.3	Responsabile del progetto.....	4
1.4	Comunicazioni e informazioni all'ANAC	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.1	Il Sistema	4
2.2	Dotazioni tecniche.....	6
2.3	Identificazione	7
2.4	Gestore del sistema	7
2.5	Comunicazioni	8
3.	AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE della pubblica amministrazione .	9
3.1	Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione	9
3.2	Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA.....	9
3.3	Durata.....	11
3.4	Valore stimato	11
3.5	Criterio di scelta del contraente	11
3.6	Sicurezza	12
3.7	Richiesta d'informazioni	12
3.8	Lingua della documentazione da produrre	12
4	DOMANDA DI AMMISSIONE.....	12
5	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.....	13
5.1	Procedura di richiesta di ammissione.....	13
5.2	Contenuto della domanda di ammissione.....	14
5.3	Consorzi fra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica	15
5.4	Sottoscrizione della Domanda di Ammissione	16
5.5	Cause di esclusione.....	16
5.6	Procura	18
5.7	Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma.....	18
6	AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI	18
6.1	Valutazione delle domande di ammissione.....	18
6.2	Conclusione dell'attività di valutazione delle domande di ammissione: ammissione o diniego	21
6.3	Efficacia e durata dell'ammissione allo SDAPA	21
6.4	Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione	21
6.5	Disciplina transitoria per gli operatori economici già ammessi alla precedente edizione del presente SDAPA in vigore del D.lgs. 50/2016	22
7	APPALTI SPECIFICI	22
7.1	Oggetto del singolo Appalto Specifico.....	22
7.2	Avvio del singolo Appalto Specifico (Lettera di invito)	22
7.3	L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto	26
8	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

9	CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	30
10	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	30
11	ALLEGATI.....	31

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "SDAPA") per i Servizi di Vigilanza, di cui alla determina pubblicata sul sito www.consip.it.

La procedura è indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 03/07/2023, e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

Nell'ambito del presente SDAPA, possono essere indetti Appalti Specifici (di seguito anche AS) per la stipula di Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di accordi quadro di cui all'articolo 59 del Codice.

1.2 Reperibilità della documentazione

La documentazione ufficiale della procedura è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal profilo del committente nonché dai siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it.

Su tali siti è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni prevale la versione firmata digitalmente. Eventuali rettifiche al Bando verranno pubblicate secondo le modalità di legge, nonché sui siti indicati al punto I.1 del Bando.

1.3 Responsabile del progetto

Per la presente procedura è designato quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Valerio Luzzi.

Resta ferma la competenza di ciascuna Stazione Appaltante in ordine alla necessità di nominare il Responsabile unico del progetto e l'eventuale direttore dell'esecuzione, relativamente a ciascuna procedura di Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS) svolta nell'ambito del presente SDAPA e al relativo contratto di appalto eventualmente concluso.

1.4 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'AVCP n. 1 del 10/01/2008. Le singole Stazioni Appaltanti eseguiranno le medesime comunicazioni per le procedure di AS e per la fase di esecuzione dei singoli contratti.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Il Sistema

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di SDAPA e AS, ivi comprese le

Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito anche Regole) nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile

La Consip S.p.A. e le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di ammissione al presente SDAPA o di partecipazione agli AS, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri dello SDA e a quello dei singoli AS, e a quanto previsto nel documento denominato Regole.

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle offerte negli AS, al fine di assicurare la massima partecipazione, le Amministrazioni possono disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del malfunzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le Amministrazioni si riservano di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'oneri, nonché di quello relativo a ciascun Appalto Specifico.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta nei singoli AS indetti dalle Amministrazioni, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri e in quelli dei relativi AS, e relativi allegati, o a causa di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della ammissione al presente SDAPA e della partecipazione ai singoli AS, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare domanda di ammissione al presente SDA e offerta nei relativi AS, è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.4 Gestore del sistema

Per il presente SDAPA e per i relativi AS, la Consip S.p.A. e le Amministrazioni, si avvalgono, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito

www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2.5 Comunicazioni

L'operatore economico con la presentazione della "Domanda di ammissione" elegge domicilio, ai fini dell'ammissione al presente SDAPA e della partecipazione ai relativi AS, nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, così come disciplinato dalle Regole.

In sede di presentazione della domanda di ammissione l'operatore economico indica anche la PEC corrispondente al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/05, di cui al precedente par. 2.2.

Le comunicazioni nell'ambito del presente SDAPA tra Consip e gli operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nella suddetta "Area Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Si precisa che le comunicazioni di revoca o di diniego dell'ammissione al presente SDA avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni tra le Amministrazioni e gli operatori economici nell'ambito dei singoli AS, avvengono al domicilio digitale di cui sopra o nella suddetta "Area Comunicazioni", così come meglio specificato nel Capitolato d'Oneri del relativo AS.

Gli operatori economici transfrontalieri dovranno indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Area Comunicazioni presente a Sistema e tutte le comunicazioni saranno effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

3. AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

Le modalità e condizioni di ammissione degli operatori economici al presente SDAPA sono stabilite nel Bando, nel presente CdO, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione allegata.

Il presente SDAPA è suddiviso in più “categorie merceologiche” come meglio descritto successivamente.

Le Stazioni Appaltati potranno indire AS aventi ad oggetto una o più categorie merceologiche di valore superiore alle soglie di rilievo comunitario (restando inteso, comunque, che in caso di divisione in lotti degli AS, il valore del singolo lotto potrà essere di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario purché il valore complessivo dei lotti, quindi dell’AS nel suo complesso, sia pari o superiore a tale soglia).

A tal fine saranno di volta in volta invitati a presentare offerta per l’aggiudicazione di tali AS gli Operatori Economici ammessi alla/e categoria/e merceologica/che oggetto dei medesimi AS.

3.2 Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA

Il presente SDAPA è suddiviso in n. 6 (sei) “**categorie merceologiche**” aventi ad oggetto:

- Categoria merceologica 1 - Vigilanza armata agli immobili in presenza;
- Categoria merceologica 2 - Vigilanza armata agli immobili da remoto;
- Categoria merceologica 3 - Vigilanza non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- Categoria merceologica 4 - Vigilanza armata per trasporto e scorta valori;
- Categoria merceologica 5 - Vigilanza armata per deposito e custodia valori;
- Categoria merceologica 6 - Vigilanza non armata agli immobili in presenza.

Le Categorie merceologiche da 1 a 5 corrispondono alle classi funzionali come da art. 2 del D.M. 269/2010 come di seguito:

- Categoria merceologica 1 - Vigilanza armata agli immobili in presenza, in linea con i servizi di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale A;
- Categoria merceologica 2 - Vigilanza armata agli immobili da remoto, in linea con i servizi di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale B;
- Categoria merceologica 3 - Vigilanza non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in linea con i servizi di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale C;
- Categoria merceologica 4 - Vigilanza armata per trasporto e scorta valori, in linea con i servizi di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale D;
- Categoria merceologica 5 - Vigilanza armata per deposito e custodia valori, in linea con i servizi di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale E.

Ogni operatore per essere ammesso allo SDAPA deve, a **pena di inammissibilità**:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo par. 5.5;

- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, così come descritti per ciascuna categoria merceologica nella sottostante tabella.

Ogni operatore, per essere ammesso allo SDAPA, deve altresì dichiarare per ogni categoria merceologica per la quale intende richiedere l'ammissione, le informazioni qualificanti afferenti ai requisiti di *capacità economica e finanziaria* di cui è in possesso.

Nella tabella sottostante sono definiti per ciascuna categoria merceologica i requisiti di ammissione allo SDAPA mentre le relative regole di individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione agli AS, a cui dovranno attenersi le Stazioni Appaltanti, sono indicati al paragrafo 7.

Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione
<u>IDONEITÀ PROFESSIONALE</u>	<p><u>Per tutte le categorie merceologiche:</u></p> <p>Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della categoria merceologica.</p> <p><u>Solo per le Categorie merceologiche:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilanza armata agli immobili in presenza; 2. Vigilanza armata agli immobili da remoto; 3. Vigilanza non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; 4. Vigilanza armata per trasporto e scorta valori; 5. Vigilanza armata per deposito e custodia valori. <p>Licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS)</p> <p>Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) per almeno una delle classi funzionali di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010 e/o impegno, ai fini della partecipazione agli AS, a richiedere entro il termine di presentazione dell'offerta, l'estensione territoriale e/o l'estensione ad altre attività eventualmente necessarie al fine di rendere la stessa licenza prefettizia compatibile con la categoria merceologica e con l'oggetto dell'AS.</p>
<u>INFORMAZIONI</u> <u>QUALIFICANTI RELATIVE</u> <u>ALLA CAPACITÀ</u> <u>ECONOMICA E</u> <u>FINANZIARIA</u>	<p><u>Per tutte le categorie merceologiche:</u></p> <p>Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla data di presentazione della Domanda di Ammissione.</p> <p>Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo agli ultimi tre anni (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente richiesto dalle Stazioni Appaltanti (cfr. paragrafo 7.2).</p>

TABELLA 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLO SDAPA

Requisiti per Appalti Specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC

Qualora, nell'ambito del presente SDAPA, vengano indetti AS afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 ("PNRR"), nonché dal PNC, oltre alle condizioni di cui sopra, **troveranno applicazione** anche i requisiti di cui al successivo paragrafo 7.2.

3.3 Durata

Il presente SDAPA ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la pubblicazione.

La durata può essere prorogata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 12 del Codice.

Consip S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di sospendere o revocare il presente SDAPA anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia.

Per tutta la durata dello SDAPA gli operatori economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dalla documentazione ad esso allegata potranno inviare la loro "domanda di ammissione".

Per tutta la durata dello SDAPA le Stazioni Appaltanti potranno avviare AS invitando gli operatori ammessi alla specifica/he categoria/e merceologica/che a presentare offerta, sulla base delle modalità di cui al successivo paragrafo 7.2.

3.4 Valore stimato

Il valore stimato del presente SDAPA ammonta ad Euro 700.000.000,00, oltre IVA.

Si precisa che il sopra richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Stazioni appaltanti che utilizzeranno lo SDAPA nel suo arco temporale di durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Stazioni Appaltanti e per la Consip S.p.A. nei confronti dei soggetti ammessi allo SDAPA.

3.5 Criterio di scelta del contraente

I singoli AS saranno aggiudicati in forza del criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:

Per le Categorie merceologiche: 1 - Vigilanza armata agli immobili in presenza, 3 - Vigilanza non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e 6 - Vigilanza non armata agli immobili in presenza

- del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 comma 2 del Codice. Trattandosi di contratti ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del Codice, la Stazione Appaltante sarà tenuta a stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Per le Categorie merceologiche: 2 - Vigilanza armata agli immobili da remoto, 4 - Vigilanza armata per trasporto e scorta valori e 5 - Vigilanza armata per deposito e custodia valori

- del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 comma 2 del Codice, oppure del minor

prezzo ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3 del Codice, tenendo conto dell'incidenza dei costi della manodopera sul valore complessivo dell'AS stimata dalle Stazioni Appaltanti. Nel caso del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 4 del Codice, la Stazione Appaltante sarà tenuta a stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Nell'Appendice 1 al presente Capitolato d'Oneri, sono riportati per tutte le categorie merceologiche, gli *Ambiti* e i *Criteri di Valutazione* che devono essere utilizzati nei singoli AS ai fini dell'attribuzione del Punteggio tecnico e sono definite ulteriori regole ai fini dell'Offerta Tecnica. La e declinazione dei sub-criteri di valutazione da utilizzare per il singolo AS e la relativa ponderazione sono rimesse alle Stazioni Appaltanti che ne daranno evidenza nella documentazione dell'AS, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice.

3.6 Sicurezza

In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDAPA, che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete alle singole Amministrazioni/Stazioni appaltanti.

3.7 Richiesta d'informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando, del presente CdO, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A., per tutta la durata del presente SDAPA.

Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it; www.consip.it; www.mef.gov.it. Nel corso della durata del presente SDAPA il documento elettronico pubblicato contenente i chiarimenti verrà tempestivamente aggiornato.

3.8 Lingua della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della ammissione allo SDAPA dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

4 DOMANDA DI AMMISSIONE

Oltre alla Registrazione al Sistema di cui al precedente par. 2.3 "Identificazione", l'operatore economico deve presentare con le modalità previste al successivo par. 5, apposita "*Domanda di ammissione*".

Possono presentare domanda di ammissione i **soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. a), b), c),**

d) e g) del Codice con le modalità di cui al successivo paragrafo 5

La partecipazione ai singoli AS dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari, delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di soggettività giuridica (d'ora in poi solo Aggregazioni) e dei GEIE, tra operatori ammessi ed invitati, sarà consentita nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai successivi paragrafi 6.1.2 e 7, nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

5.1 Procedura di richiesta di ammissione

La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDAPA.

L'ammissione al presente SDAPA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso, né vincola Consip o le Stazioni appaltanti ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'operatore economico ammesso allo SDAPA.

L'ammissione allo SDAPA in una data categoria merceologica, consente all'operatore economico di ricevere le lettere di invito nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste nel presente CdO, nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 7.

La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, che consentono di predisporre ed inviare la "*Domanda di ammissione*", il cui contenuto viene descritto al successivo paragrafo 5.2 .

Il Sistema provvede a generare automaticamente la "*Domanda di Ammissione*" in formato .pdf a seguito della immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell'operatore economico attraverso una sequenza procedurale guidata.

Ove necessario, l'operatore economico dovrà altresì presentare a Sistema la procura (di cui al successivo paragrafo 5.6;

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della domanda di ammissione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso.

La presentazione della "*Domanda di ammissione*" e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "*conferma ed invio*".

Per la presentazione della Domanda di ammissione da parte degli operatori economici già ammessi ai mercati telematici gestiti da Consip (SDAPA O MEPA) in vigore del D.lgs. 50/2016, si veda il successivo par. 6.5.

L'ora e la data esatta di ricezione delle domande di ammissione sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1.

La procedura di preparazione ed invio della *"Domanda di ammissione"* può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della *"Domanda di ammissione"* deve necessariamente avvenire entro il termine di durata dello SDAPA. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione della *"Domanda di ammissione"* guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità dell'operatore economico aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione della *"Domanda di ammissione"*.

L'invio della *"Domanda di ammissione"*, in ogni caso, avviene solo con la funzionalità *"conferma e invio"*.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della *"Domanda di ammissione"*.

La *"Domanda di ammissione"*, così come tutti i dati e le informazioni inviate dall'operatore economico a Consip S.p.A. ai fini dell'ammissione o del mantenimento dell'ammissione allo SDAPA, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A. ai fini della presente procedura, saranno rese disponibili e trattate dalle Stazioni Appaltanti in occasione dell' AS.

I contenuti delle *"Domande di ammissione"*, o parte di essi, saranno messi a disposizione di tutte le Stazioni Appaltanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di *privacy* di cui al successivo paragrafo 8 ai fini dello svolgimento delle attività di aggiudicazione dei singoli AS.

5.2 Contenuto della domanda di ammissione

La *"Domanda di ammissione"* contiene attestazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 relative a:

- i **dati del soggetto** che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all'operatore economico;
- dichiarazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla **Idoneità professionale** di cui al precedente paragrafo 3.2;
- l'assenza dei **motivi di esclusione** di cui al successivo paragrafo 5.5;
- dell'informazione qualificante relativa alla capacità economica e finanziaria, sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 3.2;
- l'accettazione delle modalità della procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, possono costituire causa **d'inammissibilità** al presente SDAPA e di segnalazione all'Anac.

Nel periodo in cui il Sistema gestisce AS pubblicati in vigenza del D. Lgs. 50/2016, la domanda di ammissione o di modifica dati potrebbe contenere anche le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dal Sistema in vigenza del D. Lgs. 50/2016. Infatti, tali dichiarazioni potranno essere rese in via facoltativa dagli operatori economici ai soli fini della partecipazione agli Appalti Specifici indetti in vigenza del D.Lgs. 50/2016, che siano ancora in corso successivamente all'efficacia del D.Lgs. 36/2023. Le suddette dichiarazioni, ove rese, in ogni caso, non saranno prese in considerazione ai fini dell'ammissione dell'operatore economico al presente SDAPA, né ai fini dell'approvazione dei dati da esso modificati sempre nell'ambito del presente SDAPA, e in ogni caso non rileveranno ai fini della partecipazione agli AS pubblicati dalle stazioni Appaltanti nella vigenza del D.Lgs. 36/2023.

5.3 Consorzi fra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica

I Consorzi fra società cooperative, tra imprese artigiane e quelli stabili di cui, rispettivamente all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e le Aggregazioni con soggettività giuridica, devono presentare domanda di ammissione dichiarando i requisiti di idoneità professionale e le informazioni qualificanti afferenti il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sono in possesso, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate.

Il requisito relativo alla licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, così come disciplinato al paragrafo 3.2, potrà essere posseduto dai Consorzi di cui al presente paragrafo in proprio o tramite la/e consorziata/e. Resta fermo il possesso del suddetto requisito per la partecipazione agli AS come previsto al paragrafo 7.2.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, è computato direttamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate, anche non esecutrici. In sede di domanda di ammissione tuttavia, i consorzi devono dichiarare esclusivamente il requisito posseduto in proprio e potranno far ricorso al requisito delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta allo specifico AS.

I Consorzi stabili potranno partecipare ai singoli AS in proprio o tramite le consorziate esecutrici/retiste.

Le imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA, nonché quella delle eventuali consorziate a cui i Consorzi intendono ricorrere per il possesso dei requisiti, devono essere indicate in sede di partecipazione al singolo AS, come meglio specificato al successivo par. 6.1.2.

Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice.

5.4 Sottoscrizione della Domanda di Ammissione

La “Domanda di ammissione” dovrà essere, a **pena di inammissibilità**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato)

Il soggetto che sottoscrive la “Domanda di ammissione” e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell’operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere tutte le attività necessarie per l’ammissione allo SDAPA. In sede di AS l’offerta potrà essere firmata anche da altro soggetto avente i poteri necessari in ragione del valore del contratto da affidare.

Si ricorda che il legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la “Domanda di Ammissione” dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i soggetti sopra richiamati.

Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti/Procuratori (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico, con puntuale indicazione dei limiti al proprio potere). Prima di richiedere l’ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del precedente paragrafo 2.3, ed ottenere in questo modo l’account che gli consente di operare nel Sistema e chiedere l’ammissione.

5.5 Cause di esclusione

La “Domanda di ammissione” deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché tutte le altre informazioni ivi indicate. Resta fermo quanto previsto all’art. 96, comma 13, del Codice.

Nella domanda di ammissione dovranno essere, altresì, indicati nominativamente **tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 3, del Codice**.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche e non automatiche di esclusione di cui, rispettivamente, all’articolo 94 commi 1 e 2 e all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al predetto comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 94, comma 7 e 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui:

- sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;

- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95, del Codice l'operatore economico, in sede di ammissione, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Sarà onere dell'operatore economico tenere aggiornate le dichiarazioni di cui sopra ai sensi di quanto previsto al successivo par. 6.4.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti in sede di AS ogni opportuna valutazione. Si precisa che non possono essere fornite misure di self-cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

Nel caso di impossibilità di adottare le misure, al momento della presentazione della domanda di ammissione, l'operatore economico sarà tenuto a comunicare tempestivamente le misure successivamente adottate tramite la funzione Modifica dati.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, nella domanda di ammissione al presente SDAPA, l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, l'operatore economico in sede di partecipazione all'AS, dovrà produrre, la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura

concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione agli AS tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

5.6 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni di cui alla *"Domanda di ammissione"* e alla dichiarazione di *"ulteriore legale rappresentante"* siano sottoscritte da un soggetto i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore economico dovrà produrre a sistema, **a pena di non ammissione** allo SDAPA, copia della procura (generale o speciale) o comunque dei documenti attestanti i poteri del sottoscrittore.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere all'operatore economico, per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica della procura/documento; nella relativa comunicazione verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'operatore economico già ammesso allo SDAPA voglia nominare un nuovo legale rappresentante, questi dovrà registrarsi effettuando la relativa procedura a Sistema.

5.7 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a Consip S.p.A. esclusivamente attraverso il Sistema in conformità a quanto stabilito dalle Regole, in formato elettronico, e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, essere sottoscritti, **pena la non ammissione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

6 AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

6.1 Valutazione delle domande di ammissione

L'esame delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da Consip S.p.A.

La valutazione in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94, comma 5, lett. c), e 95, del Codice è rimessa alle Amministrazioni in sede di AS.

Consip S.p.A., inoltre, nello svolgimento dell'istruttoria potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate, nonché, per quanto possibile, di procedure automatiche di verifica.

Consip, durante la valutazione delle Domande di Ammissione, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi e della Domanda di Ammissione, procederà alla "riassegnazione" della Domanda di Ammissione all'Operatore Economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le modifiche necessarie alla Domanda oggetto di riassegnazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma

1, lett. b), L. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis, L. 241/1990.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci Consip S.p.A. potrà procedere alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'operatore economico dallo SDAPA.

L'esame delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da Consip S.p.A. in via continuativa per tutta la durata dello SDAPA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, di quanto previsto dal Codice e dal D. Lgs. n. 82/2005. L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

6.1.1 Procedimento di ammissione nella prima applicazione del Capitolato d'Oneri

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un termine di almeno **30 (trenta) giorni solari** per la presentazione delle domande di ammissione.

Scaduto il termine di cui sopra, le Pubbliche Amministrazioni potranno bandire AS nell'ambito del presente SDA.

Come stabilito dall'art. 32, comma 7, del Codice, Consip S.p.A. valuterà le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Consip si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo AS nel presente SDAPA non sia stato inviato.

6.1.2 Procedimento di ammissione a regime

Durante l'intera durata del presente SDAPA, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Si fa presente che l'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.

In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito. Stante quanto precede e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.5, a pena di esclusione può presentare offerta per un AS solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDAPA - per la/e categoria/e oggetto dello stesso AS - al momento dell'invio della lettera di Invito e quindi invitato.

Tale regola si applica anche:

- agli RTI o Consorzi Ordinari o GEIE rispetto ad ogni operatore economico che ne fa parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati);
- ai Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e alle consorziate esecutrici;
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici;
- agli RTI che prevedano una combinazione delle forme precedenti (ad es. nel caso in cui in un RTI il mandatario o la mandante sia un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi alla categoria oggetto di AS, al momento dell'invito per il singolo AS, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ecc.) con i quali essi partecipano.

Nel caso di AS aventi ad oggetto più categorie merceologiche, tutte le imprese interessate a partecipare ad un AS, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) ,c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a **pena di esclusione dall'AS**, essere stati ammessi e pertanto invitati, anche disgiuntamente, al complesso delle categorie oggetto dell'AS, al momento di invio dell'invito all'AS stesso.

Resta fermo che il RTI o Consorzio Ordinario o Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici dovranno soddisfare nel complesso i requisiti previsti per le categorie di cui al precedente par. 3.2 oggetto di AS.

L'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici, in sede di AS, è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, in sede di AS, dovrà produrre all'Amministrazione copia della domanda di ammissione presentata alla Consip; sarà cura dell'Amministrazione verificare in corso di AS l'avvenuta ammissione dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti, da parte della Consip S.p.A. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, l'Amministrazione valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria o la consorziata che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice. Si precisa che il requisito/i di cui all'art. 100 messo/i a disposizione dall'ausiliaria o dalla consorziata, dovrà/anno essere posseduto/i dall'impresa ausiliaria o dalla consorziata che presta il/i requisito/i, alla data di invio della lettera

di invito. È ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvalimento premiale con le stesse modalità di indicazione a Sistema sopra precisate, secondo le regole stabilite in AS.

6.2 Conclusione dell'attività di valutazione delle domande di ammissione: ammissione o diniego

All'esito dell'attività di esame, Consip S.p.A.:

i) comunicherà all'operatore economico, attraverso l'invio di apposita l'adozione del **provvedimento di ammissione**;

oppure

ii) invierà il **provvedimento di diniego**.

In caso di diniego dell'ammissione l'operatore economico può presentare una nuova Domanda di Ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.

6.3 Efficacia e durata dell'ammissione allo SDAPA

L'ammissione dell'operatore economico allo SDAPA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso, fatto salvo quanto previsto nelle Regole.

L'ammissione impegna in ogni caso l'operatore economico al pieno ed integrale rispetto del Bando, delle Regole e, in generale, di tutti gli altri documenti dello SDAPA.

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'ammissione allo SDAPA, nonché l'eventuale richiesta di abilitazione sono disciplinati dal presente CdO, dal Bando, dagli allegati e dalle Regole.

In particolare, ai fini della permanenza nello SDAPA, l'operatore economico è tenuto a mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente CdO.

La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da parte di Consip S.p.A. attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.

6.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella *"Domanda di ammissione"*, l'eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente CdO e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la *"Domanda di ammissione"*.

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette con le modalità definite nelle Regole.

Consip S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di AS.

6.5 Disciplina transitoria per gli operatori economici già ammessi alla precedente edizione del presente SDAPA in vigore del D.lgs. 50/2016

Si precisa che gli Operatori economici già ammessi alla precedente edizione del presente SDAPA bandito sotto la vigenza del D Lg. 50/2016 (rif. ID 2535), manterranno - per effetto dell'aggiornamento alla vigente normativa delle dichiarazioni già rese in quella sede da effettuarsi mediante l'utilizzo della funzione "Modifica dati" - l'ammissione al presente SDAPA. La partecipazione agli AS sarà quindi possibile, per tali operatori, a partire dal momento in cui gli stessi aggiorneranno le proprie dichiarazioni con le modalità sopra descritte.

Per contro, gli Operatori economici non ammessi alla precedente edizione del presente SDAPA, al fine di partecipare agli AS banditi nell'attuale SDAPA dovranno presentare apposita domanda di ammissione secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.

7 APPALTI SPECIFICI

7.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico

L'AS avrà ad oggetto categorie merceologiche definite nel precedente paragrafo 3.2. In allegato al presente CdO (Allegato 1, Capitolato tecnico) viene fornita la descrizione dei servizi che potranno essere oggetto del singolo AS con le loro relative caratteristiche.

Tale documento potrà, durante la vigenza del presente SDAPA, essere integrato dalla Consip S.p.A. su indicazione delle stazioni appaltanti e/o della stessa Consip S.p.A.

Fermo quanto precede, resta inteso che ogni Stazione Appaltante potrà meglio dettagliare nel proprio Capitolato Tecnico specifiche relative alle modalità di esecuzione del contratto.

Gli AS possono essere indetti, ai sensi dell'art. 32, comma 15 del Codice anche per affidare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici.

7.2 Avvio del singolo Appalto Specifico (Lettera di invito)

Per avviare un AS le Stazioni Appaltanti dovranno compilare l'apposita procedura, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, nella quale allegheranno il CdO e i relativi documenti allegati. Il sistema invierà agli operatori economici una comunicazione nell'area riservata del sistema contenente la lettera di invito generata dal sistema e il collegamento alla documentazione di gara.

I requisiti per la partecipazione all'AS/Lotto per ogni categoria merceologica vengono individuati tramite le regole di seguito riportate.

Regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS	Descrizione
IDONEITÀ PROFESSIONALE	<p><u>Per tutte le categorie merceologiche:</u></p> <p>Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della categoria merceologica. <hr/> <p><u>Per la Categoria merceologica 1 - Vigilanza armata agli immobili in presenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale A <p><u>Per la Categoria merceologica 2 - Vigilanza armata agli immobili da remoto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale B <p><u>Per la Categoria merceologica 3 - Vigilanza non armata per gli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale C <p><u>Per la Categoria merceologica 4 - Vigilanza armata per trasporto e scorta valori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale D <p><u>Per la Categoria merceologica 5 - vigilanza armata per deposito e custodia valori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale E <p><i>Si precisa che per la partecipazione agli AS, nel caso in cui la licenza prefettizia dell'Operatore Economico non coprisse l'intero territorio e/o tutti i servizi oggetto del Lotto/AS, lo stesso dovrà richiedere entro il termine di presentazione dell'offerta, l'estensione territoriale e/o ad altre attività della licenza prefettizia tale da renderla compatibile con i servizi oggetto del Lotto/AS e dovrà aver intrapreso ogni altro adempimento necessario. Resta fermo che il conseguimento dell'estensione territoriale e/o ad altre attività costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione.</i></p>
REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	<p>Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS l'importo del fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello dell'invio della lettera di invito, sulla base della seguente regola:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata <u>≥ 18 mesi</u> e per AS indetti per affidare Convenzioni e Accordi Quadro, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata <u>≥ 18 mesi</u>: <u>Fatturato globale maturato nel triennio precedente non inferiore a</u> $V \times \frac{1,5}{d_a} \times \frac{1}{k}$ ▪ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata <u>< 18 mesi</u> e per AS indetti per affidare Convenzioni e Accordi Quadro, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata <u>< 18 mesi</u>: <u>Fatturato globale maturato nel triennio precedente non inferiore a</u> $V \times \frac{1}{k}$ <p>Si precisa che nel caso di AS con più Lotti, ove uno o più Lotti abbiano singolarmente un valore economico a base di gara di importo inferiore alla soglia dell'affidamento diretto (in ambito servizi) il requisito di capacità economico finanziaria non sarà richiesto. Tale scelta è volta a favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici e costituisce applicazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V è il Valore Economico ¹ a base di gara; - d_a è pari a $\left(\frac{n^\circ \text{ mesi contratto}}{12} \right)$ e rappresenta: <ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di AS ordinari/Lotti, la durata contrattuale in anni; ○ nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e Accordi Quadro, la durata contrattuale massima in anni, dei contratti (ordinativi). - k è un coefficiente pari a: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per l'aggiudicazione di AS ordinari/Lotti (da cui non derivano Convenzioni e Accordi Quadro) <p>e nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e Accordi Quadro, k varia in funzione del numero massimo di potenziali aggiudicatari n:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per un solo aggiudicatario ○ 3, per un numero di aggiudicatari $2 \leq n \leq 3$ ○ 5, per un numero di aggiudicatari $n > 3$. Tale regola si applica anche per AS in cui il numero massimo di potenziali aggiudicatari n non è definito. <p>¹ Il valore economico V, nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e Accordi Quadro, dovrà essere stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del valore massimo atteso dei contratti (ordinativi), in riferimento ai servizi oggetto dell'Appalto.</p>
--	---

TABELLA 2 – REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AGLI AS

Nel caso di AS per l'affidamento di diversi Lotti:

- i requisiti di partecipazione saranno determinati per ogni Lotto secondo le regole stabilite nelle precedenti tabelle.

In caso di AS, oppure di lotti di AS, aventi ad oggetto più categorie merceologiche all'interno del medesimo lotto:

- con riferimento ai requisiti di Idoneità professionale e di Capacità tecnica e professionale:
 - a ciascuna categoria merceologica si applicheranno le regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione previste nelle precedenti tabelle;
- con riferimento al requisito di Capacità economica e finanziaria:
 - ai fini della definizione del Fatturato Globale, il valore economico a base di gara V_{TOT} sarà quello risultante dalla sommatoria del valore economico a base di gara delle singole categorie merceologiche V_i del lotto di riferimento.

Appalti Specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC

In caso di AS finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR o PNC, si applicano le disposizioni contenute all'art. 94, comma 5, lett. c) del Codice e all'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

Pertanto, le Stazioni Appaltanti dovranno richiedere, in aggiunta ai requisiti di cui alla precedente tabella, i requisiti necessari e gli ulteriori requisiti premiali e le relative penali, previsti dal citato art. 47, del D.L. 77/2021, secondo le modalità applicative indicate dalle Linee Guida, del citato art. 47, al comma 8, approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021.

Inoltre, **solo nel caso di contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (non per quelli PNC)** la Stazione Appaltante dovrà richiedere i criteri relativi al principio *"Do No Significant Harm"* (DNSH), di cui all' art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, così come declinato nella circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della RGS ovvero concordato con la medesima.
gara delle categorie merceologiche V_i del lotto di riferimento.

Le indicazioni relative al CCNL (art. 11 del Codice), alla clausola sociale (art. 57, comma 1, del Codice) nonché agli impegni di cui all'art. 102 del Codice, ove applicabili, saranno inserite in sede di AS dalle Stazioni Appaltanti al ricorrere dei relativi presupposti.

Per il singolo AS la **Stazione Appaltante inviterà per singola categoria merceologica tutti gli operatori ammessi**.

Resta fermo che gli operatori economici che, al momento dell'invio della lettera di invito per l'AS, risultino – sulla base di quanto dichiarato nella Domanda di Ammissione o comunque nell'ultimo Aggiornamento dei dati - **non in possesso** o in possesso dei requisiti di partecipazione **in misura inferiore** rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella lettera di invito, potranno comunque partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, Consorzi, Aggregazioni), o facendo ricorso all'avvalimento, o nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, facendo ricorso ai requisiti delle proprie consorziate anche non esecutrici.

L'aggiudicatario dell'AS dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di Idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria richiesti dalla Stazione Appaltante, ivi inclusi quelli eventuali relativi ad AS finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR o PNC, secondo le modalità definite nel CdO dell'AS.

Nella documentazione relativa all' AS saranno definite le modalità di affidamento, la possibilità di presentare offerta per più Lotti, le condizioni per la partecipazione a più Lotti e il numero dei Lotti aggiudicabili.

7.3 L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera.

Si precisa che per la partecipazione all' AS, a pena di esclusione dallo stesso, i concorrenti, in relazione alla forma di partecipazione, dovranno possedere i requisiti di selezione richiesti dalle Amministrazioni al momento dell'invio della lettera di invito.

Resta fermo che, così come previsto al paragrafo 6.1.2 e salvo quanto precisato al paragrafo 6.5, potrà presentare offerta solo un operatore economico invitato all'AS. Tali operatori economici, dovranno inviare la propria offerta entro il termine indicato nell'invito, attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema e secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. n. 36/2023 per i "Servizi di Vigilanza" - ID 2679

In relazione alle attività svolte dalla Consip S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di ammissione al presente SDAPA ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- l'effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all'operatore economico dal Bando per l'ammissione al presente SDAPA e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell'ammissione al presente SDAPA, nonché per la partecipazione agli AS e per l'aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- la gestione della partecipazione e dell'utilizzo dello SDAPA da parte dell'operatore economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello SDAPA e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello SDAPA in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciati vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun AS, della relativa stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi, nonché per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello SDAPA) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la

segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, conformemente al Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati alle Amministrazioni e alle Stazioni appaltanti ai fini degli AS;
- comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. o la Stazione Appaltante svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari del singolo AS;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite nell'ambito degli AS;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A.

dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 27 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente SDAPA. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto

degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Trasferimento all'estero

Non è previsto alcun trasferimento dei dati extra-UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), con sede in Roma, Via XX settembre n. 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A. è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di ammissione, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

I dati dell'operatore possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

9 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dello SDAPA, l'operatore economico dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed a quanto previsto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul sito internet della Società.

10 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede, nonché secondo quanto disciplinato nelle Regole, ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. e/o le Stazioni appaltanti e/o le Amministrazioni segnaleranno il fatto all'autorità giudiziaria, all'A.N.AC., all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, da Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal Sito e dal Sistema.

Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli operatori economici e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione della domanda di ammissione, gli operatori economici manlevano e tengono indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente CdO, nel Bando, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente CdO, il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

11 ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- Allegato 1 - Capitolato tecnico
- Appendice 1 – Valutazione tecnica (ambiti e criteri di valutazione)

Consip S.p.A.

Dott. Marco Mizzau

(L'Amministratore Delegato)